



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2015, N.12

**RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

I N D I C E

- Art. 1 Approvazione del rendiconto generale
- Art. 2 Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2014
- Art. 3 Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2014
- Art. 4 Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2014
- Art. 5 Residui attivi degli esercizi finanziari 2013 e precedenti
- Art. 6 Residui passivi degli esercizi finanziari 2013 e precedenti
- Art. 7 Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014
- Art. 8 Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014
- Art. 9 Situazione di cassa
- Art. 10 Situazione finanziaria
- Art. 11 Disposizioni speciali – eccedenze
- Art. 12 Attività e passività finanziarie e patrimoniali
- Art. 13 Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato

Art. 1

Approvazione del rendiconto generale

1. Il rendiconto generale - conto finanziario e conto del patrimonio - della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2014

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2014 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 13.398.282.292,76 cui vanno aggiunti euro 876.725.714,44 quale avanzo netto di amministrazione dell'esercizio 2013 applicato al bilancio 2014. Le entrate complessive ammontano pertanto a euro 14.275.008.007,20.

2. Sul totale delle entrate accertate:

- euro 10.759.308.748,58 sono state riscosse e versate;

- euro 2.638.973.544,18 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2014

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2014, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio in Euro 13.937.979.487,90.

2. Sul totale delle spese impegnate:

- euro 10.759.484.576,02 sono state pagate;

- euro 3.178.494.911,88 sono rimaste da pagare.

Art. 4

Riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2014

1. Il riepilogo generale delle entrate e delle spese di competenza, accertate ed impegnate nell'esercizio finanziario 2014, risulta stabilito dal Rendiconto generale del bilancio come segue:

Entrate complessive (art. 2)	euro 14.275.008.007,20
Spese complessive (art. 3)	euro 13.937.979.487,90
Risultato attivo complessivo della competenza dell'esercizio 2014	euro <u>337.028.519,30</u>

Art. 5

Residui attivi degli esercizi finanziari 2013 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2013 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	euro 4.833.615.054,10
dei quali nell'esercizio 2014 sono stati riscossi e versati	<u>euro 2.108.845.822,77</u>
e sono rimasti da riscuotere	<u>euro 2.724.769.231,33</u>

Art. 6

Residui passivi degli esercizi finanziari 2013 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2013 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

	euro 4.288.812.971,92
dei quali nell'esercizio 2014 sono stati pagati	<u>euro 2.047.021.658,16</u>
e sono rimasti da pagare	<u>euro 2.241.791.313,76</u>

Art. 7

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2014 (art. 2)	euro 2.638.973.544,18
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2013 e precedenti (art. 5)	<u>euro 2.724.769.231,33</u>
Residui attivi al 31 dicembre 2014	<u>euro 5.363.742.775,51</u>

Art. 8**Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014**

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2014 (art. 3)	euro 3.178.494.911,88
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi 2013 e precedenti (art. 6)	<u>euro 2.241.791.313,76</u>
Residui passivi al 31 dicembre 2014	<u>euro 5.420.286.225,64</u>

Art. 9
Situazione di cassa

1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è determinata come segue:

Avanzo di cassa al 31 dicembre 2013				<u>euro 419.975.881,21</u>
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
Riscossioni euro	2.108.845.822,77	10.759.308.748,58	12.868.154.571,35	
Pagamenti euro	2.047.021.658,16	10.759.484.576,02	<u>12.806.506.234,18</u>	
Differenza positiva				<u>euro 61.648.337,17</u>
Avanzo di cassa al 31 dicembre 2014				<u>euro 481.624.218,38</u>

Art. 10
Situazione finanziaria

1. L'avanzo netto di amministrazione per l'esercizio 2014 è accertato nella somma di euro 425.080.768,25 come risulta dai seguenti dati:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014			<u>euro 481.624.218,38</u>
Residui attivi euro	2.724.769.231,33	2.638.973.544,18	5.363.742.775,51
Residui passivi euro	2.241.791.313,76	3.178.494.911,88	<u>5.420.286.225,64</u>
Differenza negativa			<u>euro 56.543.450,13</u>
Avanzo netto di amministrazione al 31 dicembre 2014			<u>euro 425.080.768,25</u>

Art. 11

Disposizioni speciali – Eccedenze

1. È approvato il maggior impegno di euro 1.875.163,76 rispetto allo stanziamento di competenza del capitolo di spesa n. U91120 "Erogazione di somme introitate per conto di terzi", afferente all'UPB 3.1.1.7.31500 che trova copertura nel correlato maggior accertamento rispetto allo stanziamento di competenza del capitolo di entrata E07040 "Somme introitate per conto terzi", afferente all'UPB 6.20.14000 realizzato dopo la data del 30 novembre 2014, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

2. È approvato il maggior pagamento di euro 1.555.450,91 rispetto allo stanziamento di cassa del capitolo di spesa n. U91120 "Erogazione di somme introitate per conto di terzi", afferente all'UPB 3.1.1.7.31500 che trova copertura nelle maggiori riscossioni rispetto allo stanziamento di cassa del capitolo di Entrata E07040 "Somme introitate per conto terzi", afferente all'UPB 6.20.14000 realizzato dopo la data del 30 novembre 2014, data che non consente di effettuare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 12

Attività e passività finanziarie e patrimoniali

1. La consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, risulta stabilita nel relativo rendiconto generale - conto del patrimonio - in euro 6.538.821.565,50.

2. La consistenza delle passività finanziarie e patrimoniali alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, risulta stabilita nel relativo rendiconto generale - conto del patrimonio - in euro 7.470.595.812,48.

3. L'eccedenza delle passività sulle attività al 31 dicembre 2014 risulta di euro 931.774.246,98.

Art. 13

Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato

1. L'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) è sostituito dal seguente:

“Art. 8
Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato

1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfettario mensile pari a 2.258,65 euro.
2. L'importo di cui al comma 1 è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica - o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri non residenti nel comune di Bologna, corrisposta secondo quanto stabilito ai commi successivi e comunque nel rispetto della previsione dell'articolo 2 comma 1 lettera b) del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012).
3. Il rimborso del tragitto casa-lavoro, riconosciuto fino a un massimo di dodici presenze mensili, avviene con riferimento all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto oppure, in alternativa, di un servizio di trasporto pubblico, secondo la scelta insindacabile del consigliere sulla base di ciò che risulta più funzionale alle proprie esigenze di mobilità. Ad inizio legislatura, o a seguito di successive variazioni, il consigliere dichiara la distanza chilometrica tra la propria residenza e la sede dell'Assemblea legislativa.
4. Nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto, il valore della quota mensile variabile di maggiorazione è calcolato sulla base di fasce chilometriche (andata + ritorno) determinate in base alla distanza fra la residenza del consigliere o il domicilio effettivo e la sede dell'Assemblea come da tabella sotto riportata.
5. Qualora il consigliere sotto la propria responsabilità dichiari di utilizzare in via prevalente o esclusiva il mezzo pubblico per raggiungere la sede dell'Assemblea, il valore della quota variabile di maggiorazione è ridotto a 1/6 (un sesto) come da tabella sotto riportata.
6. Qualora il domicilio effettivo sia diverso dalla residenza, il consigliere è tenuto a comunicarlo con la massima tempestività. Ai fini dell'inclusione nella fascia chilometrica, si utilizzerà come parametro il luogo più vicino alla sede dell'Assemblea legislativa fra residenza e domicilio effettivo.
7. I valori della quota variabile di maggiorazione possono essere aggiornati con legge e decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge.

8. Il servizio competente dell'Assemblea legislativa provvede a controlli relativi alle spese di trasporto casa-lavoro dei consiglieri secondo modalità di controllo a campione.

9. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il Regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'articolo 9, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

10. Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso di cui al comma 2 è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 2.

TABELLA

Fascia chilometrica (andata + ritorno)	Valore quota mensile variabile	Valore quota mensile variabile con utilizzo mezzo pubblico
0-50 km	€ 200	€ 33,3
51-75 km	€ 400	€ 66,7
76-100 km	€ 650	€ 108,3
101-125 km	€ 1.050	€ 175
126-150 km	€ 1.150	€ 191,7
151-175 km	€ 1.350	€ 225
176-200 km	€ 1.550	€ 258,3
201-225 km	€ 1.750	€ 291,7
226-250 km	€ 1.950	€ 325
+250 km	€ 2.200	€ 366,7

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 29 luglio 2015

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 455 del 27 aprile 2015; oggetto assembleare n. 544 (X legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 26 in data 28 aprile 2015;
 - assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari generali ed Istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni assembleari permanenti II "Politiche Economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità" IV "Politiche per la salute e Politiche sociali" e V "Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 13/2015 del 20 luglio 2015, con relazione scritta del consigliere Roberto Poli e con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere di minoranza consigliere Massimiliano Pompignoli, nominati dalla Commissione in data 12 maggio 2015;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 27 luglio 2015, alle ore 11.20, atto n. 12/2015.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

NOTE

Nota all'art. 13

Comma 1

1) il testo dell'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11, che concerne **Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 1 – Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato

1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfettario mensile pari a 2.258, 65 euro.

2. L'importo di cui al comma 1 è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica - o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri, corrisposta secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

3. La quota variabile di cui al comma 2 non spetta ai consiglieri che, in ragione della

particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

4. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'articolo 9, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

5. Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso di cui al comma 2 è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 2.

6. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui all'articolo 5, comma 4, non è corrisposto il rimborso di cui al comma 1.

7. La disposizione di cui al comma 6 non è operata nei casi di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e).».